

Edizione di giovedì 21 Aprile 2022

CASI OPERATIVI

Sono possibili cessione e acquisti quote per poter usufruire dell'articolo 177 comma 2 bis?
di **EVOLUTION**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Il quadro RW 2022 per il 2021: particolarità e stranezze
di **Ennio Vial**

AGEVOLAZIONI

Utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta per il caro energia
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

IMU E TRIBUTI LOCALI

Edifici destinati alla vendita e Imu: esenzione dal completamento
di **Fabio Garrini**

ACCERTAMENTO

Accertamento sintetico: va dimostrata la "durata" del possesso dei redditi esenti
di **Angelo Ginex**

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Il bug della duplicazione dei contributi previdenziali nelle S.T.P. e nelle S.T.A.
di **Andrea Beltrachini di MpO & Partners**

CASI OPERATIVI

Sono possibili cessione e acquisti quote per poter usufruire dell'articolo 177 comma 2 bis?

di **EVOLUTION**



Un socio intende conferire in una personal holding una partecipazione detenuta in una società, usufruendo del regime di realizzo controllato di cui al comma 2 bis dell'articolo 177 Tuir. È possibile fare acquisti o cessioni di quote per poter soddisfare le condizioni della norma?

Non sempre vi sono le condizioni per poter applicare il regime del realizzo controllato per i conferimenti ex articolo 177, comma 2 bis, Tuir.

Ad esempio, secondo l'approccio dell'Agenzia, l'operazione è preclusa nei casi in cui il conferente non sia unico. Vi sono, tuttavia, delle condizioni che potrebbero essere soddisfatte con piccoli aggiustamenti connessi all'acquisto o alla vendita di partecipazioni.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Il quadro RW 2022 per il 2021: particolarità e stranezze

di **Ennio Vial**



Il quadro RW 2022 per il 2021 **non presenta elementi di novità** rispetto all'anno precedente nel senso che il modello e le istruzioni non hanno subito variazioni. È però sempre interessante segnalare alcune **particolarità e stranezze connesse alla compilazione**.

La **casella 1**, relativa al codice titolo di possesso, **deve sempre essere compilata** se è presente un altro rigo del quadro.

Nel modello PF, i codici vanno da 1 a 4 e rappresentano il caso della proprietà, dell'usufrutto, della nuda proprietà e delle altre casistiche residuali quali il beneficiario del trust o il titolare di altro diritto reale.

La compilazione potrebbe riguardare altresì il caso del **delegato nel conto corrente** di cui altri sono titolari.

Solamente il modello **Enti non commerciali** prevede un codice 5 denominato **trust**. Il significato di questo codice appare di **difficile interpretazione** atteso che lo stesso **non può riguardare il caso del titolare effettivo del trust** che viene ricompreso nel codice 4 e **nemmeno il caso in cui il soggetto che presenta la dichiarazione sia un trust**, atteso che l'informazione si desume dal frontespizio della dichiarazione.

Il cuore del quadro RW è rappresentato dalla **colonna 8** relativa alla **giacenza finale dell'investimento detenuto all'estero**. Solo nelle istruzioni al modello delle persone fisiche si legge che per i conti correnti e libretti di risparmio va indicato il **valore medio di giacenza** e si fa rinvio alle istruzioni della colonna 11 relativa all'Ivafe.

La differenza discende dal fatto che **per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'Ivafe sui conti correnti**, che peraltro è dovuta nella misura di 100 euro e non di 34 euro, **prescinde dall'ammontare della giacenza media del conto corrente**.

Tale considerazione discende dalla **similitudine tra Ivafe e imposta di bollo**. La nota 3-bis all'[articolo 13](#) della tariffa allegata al D.P.R. 642/1972, così come modificata dall'[articolo 19, comma 2, D.L. 201/2011](#), infatti, prevede che *“se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000”*. **Nessuna giacenza media, invece, rileverebbe per gli altri soggetti.**

Invero, le specifiche tecniche non risultano coerenti in quanto prevedono **l'ivafe di 100 euro solo se il valore della colonna 8 supera i 5.000 euro.**

In tutti i modelli è previsto che se è barrata la casella RW20 relativa al **“solo monitoraggio” non devono essere presenti i campi da RW9 a RW19**, eccezion fatta per la colonna RW18, necessaria alla indicazione se l'investimento ha generato un reddito imponibile nell'esercizio.

In questo modo **non è possibile compilare la colonna 10** dei giorni o la **colonna 12** dei mesi.

Si tratta di un approccio coerente in quanto le **patrimoniali estere** non sono dovute; tuttavia, soprattutto in ipotesi di ravvedimento operoso, **non si riesce a segnalare la durata della detenzione dell'investimento** e pertanto la sanzione versata con il codice 8911 non risulta essere esattamente pari al 3% o al 6% della colonna 8, opportunamente ridotti a seconda del momento in cui interviene il ravvedimento.

Una osservazione va, infine, fatta in relazione a quella che potremmo definire l'area delazione, ossia le **colonne dalla 22 alla 24**, che il modello raggruppa sotto la dicitura: **Codice fiscale altri cointestatari.**

Le istruzioni precisano che nelle colonne 22 e 23 vanno inseriti i **codici fiscali degli altri soggetti che a qualsiasi titolo sono tenuti alla compilazione della presente sezione** nella propria dichiarazione dei redditi. La colonna 24, infine, va barrata nel caso i **cointestatari** siano più di due.

Si potrebbe ritenere che le stesse riguardino solamente il caso dei **cointestatari**, tuttavia le istruzioni alla casella 22 e 23 sembrano avere una **portata più ampia.**

La compilazione sembrerebbe dovuta **da tutti coloro che a vario titolo devono compilare il quadro in relazione all'investimento.** Potrebbe essere ad esempio il caso del **nudo proprietario che segnala l'usufruttuario**, o viceversa, il caso del delegato che segnala i titolari, o viceversa. Potrebbe essere, infine, il caso del **titolare effettivo del trust che segnala gli altri titolari effettivi del medesimo trust.**

AGEVOLAZIONI

Utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta per il caro energia

di Clara Pollet, Simone Dimitri



In un [precedente intervento](#) abbiamo analizzato i recenti interventi del Governo per **aiutare le imprese ad affrontare i rincari dei prezzi di gas e luce**.

Le misure di favore straordinarie consistono nell'introduzione di **distinti crediti d'imposta** destinati alle **imprese energivore** ([articolo 15 D.L. 4/2022](#) e [articolo 4 D.L. 17/2022](#)), **gasivore** ([articolo 5 D.L. 17/2022](#)) e quelle **diverse dalle precedenti** ([articoli 3 e 4 D.L. 21/2022](#)).

Le **attuali misure in vigore** possono, ad oggi, esser così **rieppilogate**.

- l'[articolo 15 L. 4/2022](#) (decreto Sostegni-ter), convertito, con modificazioni, dalla L. 25/2022, prevede un **credito d'imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre 2022**. Il credito spetta alle **imprese energivore** i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della **media dell'ultimo trimestre 2021** ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un **incremento superiore al 30%** rispetto al **medesimo periodo dell'anno 2019**, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa;
- l'[articolo 4 L. 17/2022](#) (decreto Energia) istituisce un credito d'imposta, a favore delle **imprese energivore**, in proporzione alle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica consumata nel **II trimestre 2022**; tale contributo, in origine pari al 20%, è stato **rideterminato nella misura del 25%** dall'[articolo 5 D.L. 21/2022](#). Il credito spetta a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della **media del primo trimestre 2022** ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un **incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019**, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa;
- l'[articolo 5 L. 17/2022](#) prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle **imprese a forte consumo di gas naturale** in proporzione alle spese sostenute per l'**acquisto di gas naturale consumato nel II trimestre 2022** (usi

energetici diversi da quelli termoelettrici); il contributo, inizialmente pari al 15% della spesa sostenuta, è stato rideterminato **nella misura del 20%** dall'[articolo 5 D.L. 21/2022](#). In questo caso, il credito spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come **media, riferita al I trimestre 2022**, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia **subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019**;

- gli [articoli 3 e 4 D.L. 21/2022](#) (decreto Ucraina *bis*), infine, prevedono analoghi contributi, sempre **sotto forma di crediti d'imposta**, a parziale compensazione delle spese sostenute per l'acquisto dell'**energia elettrica** o del **gas acquistati e consumati nel secondo trimestre 2022**, rispettivamente, da parte delle **imprese non energivore (nella misura del 12%)** e delle **imprese non gasivore (nella misura del 20%)**.

La disciplina di riferimento dei crediti d'imposta sopra elencati prevede che gli stessi, **entro la data del 31 dicembre 2022**, siano **utilizzati in compensazione** ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), **mediante modello F24**, oppure **ceduti per intero a terzi**.

Recentemente l'Agenzia delle entrate ha chiarito che tali crediti **possono essere utilizzati in compensazione senza attendere la fine del trimestre di riferimento** (Faq pubblicata nella sezione "bonus imprese energivore e gasivore"): secondo l'Agenzia, infatti, la disciplina di favore consente l'utilizzo in compensazione dei relativi crediti d'imposta **anche in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento**, *"a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme a tal fine applicate, le spese per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale consumati, con riferimento alle quali è calcolato il credito d'imposta spettante, possano considerarsi sostenute, secondo i criteri di cui all'articolo 109 del Tuir, nel predetto trimestre e il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso della/e fattura/e di acquisto"*.

Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare **esclusivamente attraverso i servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, sono stati **istituiti i seguenti codici tributo** ([risoluzione 13/E/2022](#) e [18/E/2022](#)):

- **6960 – credito d'imposta a favore delle imprese energivore (I trimestre 2022)**, ex [articolo 15 D.L. 4/2022](#),
- **6961 – credito d'imposta a favore delle imprese energivore (II trimestre 2022)**, ex [articolo 4 D.L. 17/2022](#),
- **6962 – credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (II trimestre 2022)**, ex [articolo 5, D.L. 17/2022](#),
- **6963 – credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (II trimestre 2022)**, [articolo 3, D.L. 21/2022](#),
- **6964 – credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (II trimestre 2022)**, ex [articolo 4 D.L. 21/2022](#).

IMU E TRIBUTI LOCALI

Edifici destinati alla vendita e Imu: esenzione dal completamento

di **Fabio Garrini**



I benefici Imu relativi agli **immobili invenduti** e non locati (per i quali si applica l'esenzione a decorrere dal periodo d'imposta 2022) operano a partire dal momento in cui detti immobili sono **realizzati e completati**; in nessun modo tali vantaggi possono essere applicati al periodo precedente, anche se il rallentamento dei lavori di edificazione è imputabile a **problematiche amministrative**.

L'Imu sugli invenduti

Gli immobili che vengono realizzati dalle imprese al fine di essere destinati alla vendita sono da tempo oggetto di **interventi normativi agevolativi** in relazione applicazione dei tributi locali.

L'[articolo 56 D.L. 1/2012](#) introdusse il [comma 9-bis](#) all'articolo 13 D.L. 201/2011, prevedendo che i Comuni potessero **ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita**; tale disposizione è stata trasformata in **esenzione** ad opera dell'[articolo 2 D.L. 102/2013](#), con decorrenza dal 2014. Ai fini **Tasi** la Legge di stabilità 2016 inserì nel [comma 678](#) della L. 147/2013 una specifica aliquota agevolata.

Attualmente tale fattispecie è regolata dal [comma 751](#) della **L. 160/2019**, il quale stabilisce che:

- **per le annualità 2020 e 2021 detti fabbricati devono considerarsi imponibili** (con aliquota pari allo 0,1% che i comuni potevano aumentare fino allo 0,25% o diminuire fino all'azzeramento);
- dal **2022** il trattamento previsto è quello **dell'esenzione**.

Più precisamente, le agevolazioni sono riconosciute per i fabbricati costruiti e destinati

dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Sul punto si rammenta che vi è l'**obbligo dichiarativo** a carico dei costruttori che vogliono far valere le agevolazioni per i fabbricati invenduti, ma letteralmente la norma non stabilisce più la decadenza in caso di omissione; prima del 2020 tale omissione comportava invece l'impossibilità di fruire dell'agevolazione (si veda, sul punto, il precedente contributo "[Esenzione Imu costruttori: contestazioni ante-2020 e obbligo dichiarativo](#)").

Il Ministero intervenne con la **risoluzione 11/DF/2013** (riguardante la previgente norma, tuttavia, come detto, di analogo tenore) per evidenziare come lo stesso trattamento spettasse, oltre che a quelli di nuova costruzione, anche ai **fabbricati risultanti da interventi di recupero**: *"nel concetto "fabbricati costruiti" delle norme in esame possa farsi rientrare anche il fabbricato acquistato dall'impresa costruttrice sul quale la stessa procede a interventi di incisivo recupero, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380."*

In tale documento si affermò peraltro che i fabbricati oggetto degli interventi di incisivo recupero rientrano nel campo di applicazione dell'esenzione solo a partire **dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione**.

Il beneficio risulta applicabile **a partire dalla data di fine dei lavori** mentre, in precedenza, l'imposta è dovuta quale area edificabile (anche in caso di ristrutturazione dell'immobile l'imposta viene liquidata con le medesime modalità, ossia sulla base del valore venale ai sensi dell'[articolo 1, comma 746, L. 160/2019](#)).

Sul punto consta anche una recente pronuncia della **Corte di Cassazione**: si tratta della [sentenza n. 9897 del 28.03.2022](#), nella quale i giudici della Suprema Corte, con riferimento ad una società che aveva acquistato un immobile da ristrutturare (e quindi da vendere dopo la realizzazione di più unità immobiliari), hanno **negato l'esenzione** in relazione al fabbricato su cui intervenire, prima del compimento dell'intervento edilizio.

In particolare, i lavori relativi agli immobili sui quali la società avrebbe dovuto eseguire gli interventi di ristrutturazione non sono mai iniziati a causa della **mancata stipula della convenzione con il comune**; secondo i giudici di legittimità non assume rilievo l'eventuale addebitabilità della mancata stipula della convenzione edilizia al comune stesso giacché **ai fini dell'esenzione dall'Imu rileva solo il fatto oggettivo della costruzione e destinazione alla vendita**, non le ragioni per le quali tale risultato non sia stato conseguito e la norma di esenzione costituisce **norma eccezionale insuscettibile di applicazione analogica**.

In definitiva, è del tutto irrilevante che i lavori non siano iniziati per ritardi imputabili al contribuente o per elementi esterni a lui non imputabili: in ogni caso **l'esenzione non può essere attribuita**.

ACCERTAMENTO

Accertamento sintetico: va dimostrata la “durata” del possesso dei redditi esenti

di Angelo Ginex



La **Corte di Cassazione**, con **ordinanza n. 12600**, depositata ieri **20 aprile**, è tornata ad affrontare il tema della **prova contraria** in caso di **accertamento sintetico**, con specifico riferimento, però, all'ipotesi in cui questo sia stato **emesso** prima che l'[articolo 38 D.P.R. 600/1973](#) venisse **modificato** dal **D.L. 78/2010**.

Più precisamente, la vicenda in esame trae origine dalla notifica di un **avviso di accertamento**, relativo al **periodo di imposta 2008**, con il quale si contestava un **maggior reddito** sulla base delle **spese sostenute** dal contribuente e delle rilevazioni del **redditometro**.

Tale atto veniva **impugnato** dinanzi alla competente commissione tributaria, che, in **accoglimento del ricorso** proposto, procedeva al suo **annullamento**. Anche la Commissione tributaria regionale della Sicilia, **rigettando il gravame** avanzato dall'Agenzia delle Entrate, confermava la pronuncia di primo grado. In particolare, i giudici di appello rilevavano che **il contribuente avesse fornito la prova contraria** richiesta dall'[articolo 38 D.P.R. 600/1973](#), ovvero **la disponibilità di risorse costituenti redditi esenti**. Questi, inoltre, precisavano che la norma citata **non** richiedesse la **prova** che tali **risorse** fossero state effettivamente **destinate al sostenimento** delle **spese** poste a base dell'accertamento sintetico.

Pertanto, l'Agenzia delle Entrate impugnava la pronuncia di appello mediante **ricorso per cassazione** affidato a **due motivi** di doglianza. Ai fini che qui interessano, la ricorrente lamentava la **violazione e falsa applicazione** dell'[articolo 38 D.P.R. 600/1973](#) e dell'[articolo 2697 cod.civ.](#), in quanto la CTR non avrebbe osservato i principi sanciti dalla Corte di Cassazione in tema di ripartizione dell'onere della prova, **mancando la prova contraria del contribuente in ordine all'esistenza di redditi esenti idonei a giustificare lo scostamento tra il reddito dichiarato e quello accertato attraverso i beni-indice**.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata la doglianza avanzata dall'Agenzia delle Entrate

sulla base del **disposto normativo** contenuto nell'[articolo 38, comma 4, D.P.R. 600/1973](#), nella **versione vigente al tempo della controversia in esame**, secondo cui: *«Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. **L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione**».*

In particolare, **quest'ultimo periodo** – hanno sottolineato i giudici di legittimità – **richiede qualcosa di più della semplice prova della disponibilità di ulteriori redditi** e, sebbene non preveda esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi siano stati utilizzati per coprire le spese contestate, **richiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere).**

Dunque, la previsione normativa sopra evidenziata, così come affermato dalla Suprema Corte, va letta nel senso di voler **ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità degli ulteriori redditi riferiti dal contribuente**, onde avvalorare la sostenuta relazione tra questi e la maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico.

Inoltre, i giudici di vertice hanno osservato che la **prova documentale** richiesta al contribuente, non è nemmeno particolarmente onerosa, dal momento che questi può **fornirla anche mediante l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari ad esso facenti capo, in modo da dimostrare la “durata” del possesso dei redditi esenti** e, quindi, non il loro semplice “transito” nella sua disponibilità (cfr., **Cass. Ord. n. 7389/2018; Cass. Ord. n. 26321/2016; Cass. Ord. n. 1455/2016; Cass. Sent. n. 25104/2014**).

Ciò detto, la Cassazione ha rilevato che, nel caso di specie, **i giudici di appello non hanno applicato correttamente la normativa fiscale e i principi da essa stessa sanciti in materia di ripartizione dell'onere probatorio**. Ciò, per la semplice ragione che è stato valorizzato, quale prova contraria, soltanto il conseguimento di una disponibilità economica sufficiente a coprire le spese contestate; tuttavia, **non sono stati svolti**, contrariamente a quanto richiesto dal citato [articolo 38](#) nella versione vigente al tempo della controversia in esame, **accertamenti anche sulla “durata” del suo possesso**.

Conseguentemente, si è concluso per **l'accoglimento del ricorso**, con **cassazione** della sentenza impugnata e **rinvio** della causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione per un nuovo esame della fattispecie.

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Il bug della duplicazione dei contributi previdenziali nelle S.T.P. e nelle S.T.A.

di **Andrea Beltrachini di MpO & Partners**

LE OPERAZIONI DI CESSIONE ED AGGREGAZIONE DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI

I prossimi convegni:

- 26/04 Ore 15:00 - **Bergamo**
- 27/04 Ore 10:00 - **Brescia**

Evento accreditato ODCEC - Registrazione gratuita

Dal 01/01/2022 è entrato in vigore il regolamento di Cassa Forense che disciplina gli aspetti previdenziali per l'esercizio in forma societaria della professione (c.d. **Regolamento S.T.A.**)

Di seguito i principali punti.

1) La STA è tenuta a compilare ed inviare a Cassa Forense il **Modello 5 ter**, nel quale vanno indicati (tra l'altro): **i]** l'ammontare del reddito complessivo prodotto, anche se negativo; **ii]** il volume d'affari IVA al netto del contributo integrativo; **iii]** l'ammontare degli utili, anche se non distribuiti; **iv]** i compensi versati a ciascun socio iscritto a Cassa Forense, nonché le percentuali di partecipazione agli utili di ogni socio, anche non iscritto a Cassa (art. 4).

2) In relazione al **contributo integrativo**, la **STA è tenuta** ad applicare la maggiorazione del 4% su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini IVA e, quindi, a versare l'ammontare complessivo della maggiorazione a Cassa Forense, **a prescindere dall'effettivo pagamento eseguito dal cliente** (art. 1).

3) Il **singolo socio-avvocato** dovrà comunicare con il **Modello 5** la "base" sulla quale calcolare il **contributo soggettivo** da versare. A tal fine il Regolamento precisa che sono equiparati al reddito netto professionale e sono quindi soggetti a detto contributo "**il reddito prodotto dalla Società Tra Avvocati attribuibile al socio** iscritto a Cassa Forense, **nonché ogni altro provento da lui percepito**, ivi compreso il compenso e le indennità ricevuti quale componente dell'organo amministrativo di gestione della Società Tra Avvocati" (art. 8).

Il trattamento previdenziale del socio di una STA è quindi analogo a quello dei soci di una STP soggetti, a seconda dei casi, alle Casse di Previdenza dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, dei Ragionieri e dei Consulenti del Lavoro.

Si pone quindi per tutti i suddetti professionisti il medesimo problema: cioè la “**duplicazione**” **dei contributi previdenziali** in tutti i casi in cui ricevano compensi dalla STP/STA per prestazioni, da quest'ultima poi fatturate al cliente finale.

In altri termini: tutte le volte in cui il socio professionista non si limita alla sola percezione di utili dalla STP/STA, “**paga doppio**”!

Si pensi proprio al caso in cui un cliente paghi 100 (di compensi) alla STA e l'avvocato che lo ha seguito (socio al 50%), fatturi alla stessa, a titolo di compensi per prestazioni professionali, 50.

a) La STA fatturerà, al cliente, 104 (oltre IVA e al netto di RA) e pagherà 4 alla Cassa a titolo di **contributo integrativo** mentre, a sua volta, l'avvocato fatturerà, alla STA, 52 (oltre IVA e al netto di RA) e pagherà 2 a titolo di contributo integrativo alla Cassa (**somme versate alla Cassa = 6**);

b) l'ipotetica quota utili dell'avvocato sarà 25 (cioè il 50% dei 100 incassati dalla STA dal cliente – i 50 pagati dalla STA all'avvocato, che per la STA medesima rappresentano una voce di costo): pertanto dovrà pagare un **contributo soggettivo sulla base di 75** (50 percepiti a titolo di compensi dalla STA + 25 quota utili).

Viceversa, qualora il socio-avvocato non fatturi alla STA ma si limiti a percepire dalla stessa la sua quota utili (pari a 50, cioè al 50% dei 100 pagati dal cliente):

a) l'unico **contributo integrativo** che verrà pagato alla Cassa sarà quello di **4** di competenza della STA;

b) il **contributo soggettivo** del socio-avvocato sarà calcolato **sulla base di 50** (cioè la sua sola quota-utili) e non, come nel primo esempio, di 75.

È quindi evidente che **il socio-avvocato ha un forte disincentivo a ricevere compensi/indennità dalla propria società (che non siano sotto forma di utili)**: proprio per la summenzionata “duplicazione” dei contributi previdenziali.

Ciò non può non avere **evidenti freni all'aggregazione mediante STA/STP**, soprattutto da parte di professionisti ancora in fase di crescita professionale.

Nella prassi finora riscontrata, infatti, molti professionisti contano di integrare i propri utili (magari “bassi” perché la quota detenuta è marginale) fatturando compensi professionali alla STA/STP.

Si pensi ad es. al socio che, pur avendo una quota “piccola”, porta un nuovo cliente in Società e/o che lavora per un monte ore che, paragonato a quello degli altri soci, risulta sproporzionato in relazione alla propria percentuale.

Ci si domanda: che incentivo avrebbe a portare nuova clientela/lavorare di più?

[Continua a leggere qui](#)